



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 4822 del 2009, proposto da:  
M. Y. H., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Greco, con domicilio eletto  
presso lo studio dello stesso in Roma, via Tommaso Gulli, 11;

***contro***

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della decisione del Ministero dell'Interno del 13.3.2009 prot. 102180, notificata il  
16 marzo 2009 che ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente in quanto  
Stato competente ad esaminare la domanda di asilo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il Collegio ritiene di aderire in sede cautelare all'ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui "la particolare situazione relativa al sistema della tutela del diritto di asilo in Grecia postula una più approfondita valutazione, da parte della Amministrazione, delle attuali condizioni di protezione di quel diritto da parte dell'ordinamento greco, ai fini della eventuale applicazione del criterio derogatorio sulla competenza a pronunciarsi sulla domanda di asilo, previsto dall'art. 3, comma 2, del Reg. CE n. 343/2003" (si veda, da ultimo, Cons. Stato, ord. Sosp. N. 3293/2009);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie l'istanza di sospensione ai fini del riesame del provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2009

IL SEGRETARIO